

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – I° parte

di **Federica Furlani**


Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Frontespizio del modello Redditi (PF, SP, SC, ENC), nella sezione *Tipo di dichiarazione*, contiene una serie di caselle dedicate alla predisposizione di **dichiarazioni correttive ed integrative**, che vanno barrate a seconda della tipologia di dichiarazione presentata.



Entrambe vanno a **sostituire dichiarazioni già presentate nei termini stabiliti**; non è pertanto prevista alcuna indicazione sul frontespizio in caso di **dichiarazione tardiva**.

Si ricorda che la dichiarazione presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza dei termini si considera valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In particolare, se la dichiarazione è presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni**, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di euro 25**, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il **pagamento dei tributi**.

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

La casella **"Correttiva nei termini"** del Frontespizio del modello Redditi va barrata quando la dichiarazione viene **ripresentata entro i termini ordinari**, in sostituzione di una **precedente dichiarazione errata**: essa **si sostituisce integralmente alla prima** e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o oneri deducibili, di evidenziare ritenute,

crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, **non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione**, ma devono essere regolate le eventuali **differenze** anche mediante il ricorso al **ravvedimento operoso**.

In particolare, a seguito dell'invio della **dichiarazione correttiva** può emergere:

- un **maggior debito**, che comporta il versamento della maggiore imposta e delle addizionali eventualmente dovute;
- un **minor credito**, che comporta la necessità di versare la parte di credito non spettante eventualmente già utilizzata in compensazione;
- un **maggior credito** o un **minor debito**, che può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Il contribuente che invece, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria (anche nei 90 giorni successivi alla scadenza), scaduti i relativi termini ordinari, **intende correggere errori od omissioni**, deve presentare una **dichiarazione integrativa**, secondo le **stesse modalità previste per la dichiarazione originaria**, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di cui all'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#): **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

In particolare il [comma 8 dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#) prevede che:

*“Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), le **dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta** possono essere **integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante **successiva dichiarazione** da presentare, secondo le disposizioni di cui all'**articolo 3**, utilizzando **modelli conformi** a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#)”.*

La casella “**dichiarazione integrativa**” del Frontespizio va pertanto compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,

per **correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore reddito o, comunque, di un maggiore o minore debito d'imposta o di un maggiore o minore credito** e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#);

- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda **rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014](#), salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#). L'Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) **dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.**